

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Consob n. 11971/99

Risultati definitivi della Procedura

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto

Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie Parmalat

25 febbraio 2019 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 22 febbraio 2019 relativo ai risultati provvisori della procedura (“**Procedura**”) per l’adempimento dell’obbligo di acquisto (“**Obbligo di Acquisto**”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) da parte di Sofil S.a.s. (“**Sofil**”) sulle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Parmalat S.p.A. (“**Parmalat**”), si rendono noti i risultati definitivi alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste di vendita avvenuta in data 22 febbraio 2019 (il “**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**”).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura approvato da Consob con delibera n. 20802 del 31 gennaio 2019 e pubblicato in data 1° febbraio 2019 (il “**Documento Informativo**”).

Risultati definitivi della Procedura

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, si rende noto che alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita per complessive n. 48.146.712 azioni ordinarie Parmalat, pari al 2,595% del capitale sociale della stessa e al 78,490% delle n. 61.341.118 azioni ordinarie Parmalat oggetto della Procedura, per un controvalore complessivo pari ad Euro 137.218.129,20. Rispetto ai risultati provvisori oggetto del comunicato stampa diffuso in data 22 febbraio 2019, si segnala che il numero di azioni ordinarie dell’Emittente portate in adesione alla Procedura è aumentato di n. 101.488 azioni.

Si segnala che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento Informativo e la data odierna: (i) Sofil e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno acquistato azioni ordinarie dell’Emittente; (ii) non sono state emesse Azioni Destinate ai Creditori e Azioni a Servizio dei Warrant.

Pertanto, tenuto conto

- (i) delle azioni ordinarie dell’Emittente portate in adesione alla Procedura, e
- (ii) delle complessive n. 1.791.759.463 azioni ordinarie Parmalat già detenute alla Data del Documento Informativo (a) da Sofil per n. 1.791.758.313 Azioni, e (b)

da BIG S.r.l. (obbligata in solido con Sofil ai sensi dell'art. 109 del TUF), per n. 1.150 Azioni,

Sofil, congiuntamente a BIG S.r.l., giungerà a detenere complessivamente alla Data di Pagamento (ossia al 27 febbraio 2019) n. 1.839.906.175 azioni ordinarie Parmalat, pari al 99,178% del capitale sociale della stessa, e, computando le n. 2.049.096 azioni già detenute dall'Emittente alla Data del Documento Informativo (le "**Azioni Proprie**") ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, una partecipazione pari al 99,288% del capitale sociale dell'Emittente.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, pari ad Euro 2,85 per azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti alla Procedura in data 27 febbraio 2019, corrispondente al terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore di Sofil.

Come già riportato nel Documento Informativo, il Corrispettivo sarà corrisposto in contanti, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti medesimi alla Procedura. L'obbligazione di Sofil di corrispondere il Corrispettivo ai sensi della Procedura si intenderà adempiuta nel momento in cui l'ammontare del Corrispettivo sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento delle Richieste di Vendita o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tale ammontare, ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto

Si conferma qui di seguito quanto già oggetto di comunicazione al mercato in data 22 febbraio 2019.

Come già indicato nel Documento Informativo, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e delle Richieste di Vendita presentate nel Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, risultando per l'effetto incrementata la partecipazione di Sofil nel corso della Procedura, Sofil eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle azioni ordinarie Parmalat ancora in circolazione e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando così corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 13.194.406 azioni ordinarie Parmalat residue ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"), pari allo 0,711% del capitale sociale dell'Emittente.

Sempre secondo quanto già indicato nel Documento Informativo, il corrispettivo che sarà pagato da Sofil nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo, ossia Euro 2,85 per ciascuna azione ordinaria Parmalat, ai sensi dell'art. 108, comma 3,

del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 37.604.057,10.

Entro il 5 marzo 2019, tale importo sarà depositato da Sofil presso una banca su un conto vincolato e destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 5 marzo 2019, nel momento in cui Sofil confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a Sofil con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo a Sofil, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli intermediari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie Parmalat

Si fa presente che, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6, del Regolamento di Borsa e secondo quanto già comunicato al mercato in data 22 febbraio 2019, Borsa Italiana ha disposto che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione e negoziazione sul MTA nelle sedute del 1 e 4 marzo 2019 e revocate dalla quotazione e negoziazione a partire dalla seduta del 5 marzo 2019.

AVVERTENZA

Con riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la "**Procedura**") ai sensi degli articoli 108, comma 2, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), avente ad oggetto azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Parmalat S.p.A. (l'"**Emittente**"), promossa da Sofil S.a.s. ("**Sofil**"), si precisa quanto segue.

Le Azioni sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia (ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 del TUF).

La Procedura non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di Sofil (tutti i predetti Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato stampa, del documento informativo relativo alla Procedura (il "**Documento Informativo**") che gli azionisti dell'Emittente dovrebbero esaminare con cura una volta pubblicato, o di porzioni degli stessi, così come copia di qualsiasi documento che Sofil potrebbe emettere in relazione alla Procedura, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni alla Procedura conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Né il presente comunicato stampa, né il Documento Informativo né qualsiasi altro documento che Sofil potrebbe emettere in relazione alla Procedura costituiscono o potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione alla Procedura da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.